



2017/0228(COD)

27.3.2018

EMENDAMENTI

41 - 230

Progetto di relazione

Anna Maria Corazza Bildt

Libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

Proposta di regolamento

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

Emendamento 41

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Olga Sehnalová, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'economia si sta velocemente digitalizzando. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) non costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono analizzati o utilizzati in associazione a servizi e prodotti, possono generare un ingente valore.

Emendamento

(1) L'economia si sta velocemente digitalizzando. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) non costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono analizzati o utilizzati in associazione a servizi e prodotti, possono generare un ingente valore. ***Al contempo, la sicurezza informatica rappresenta una delle maggiori minacce per le nostre società. Garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione europea è essenziale per l'ulteriore sviluppo dell'economia online e per garantire la fiducia nell'economia digitale nel suo complesso. Di conseguenza, il presente regolamento e il regolamento relativo all'ENISA [2017/0225(COD)] devono essere pienamente coerenti tra loro.***

Or. en

Emendamento 42

Maria Grapini

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'economia si sta velocemente digitalizzando. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Emendamento

(1) L'economia si sta velocemente digitalizzando. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

(TIC) non costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono analizzati o utilizzati in associazione a servizi e prodotti, possono generare un ingente valore.

(TIC) non costituiscono più un settore a sé stante, bensì sono la base stessa di tutti i sistemi economici e delle società innovativi e moderni. I dati elettronici sono al centro di tali sistemi e, quando sono analizzati o utilizzati, *in modalità sicura*, in associazione a servizi e prodotti, possono generare un ingente valore.

Or. ro

Emendamento 43
Mylène Troszczyński

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati: la creazione e la raccolta; l'aggregazione e l'organizzazione; l'archiviazione e il trattamento; l'analisi, la commercializzazione e la distribuzione; l'utilizzo e il riutilizzo. Il funzionamento efficace ed efficiente dell'archiviazione e di altro trattamento di dati costituisce un elemento fondamentale di qualsiasi catena del valore dei dati. *Eppure, tale funzionamento efficace ed efficiente e l'evoluzione dell'economia dei dati nell'Unione sono compromessi principalmente da due tipi di ostacoli relativi alla mobilità dei dati e al mercato interno.*

Emendamento

(2) Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati: la creazione e la raccolta; l'aggregazione e l'organizzazione; l'archiviazione e il trattamento; l'analisi, la commercializzazione e la distribuzione; l'utilizzo e il riutilizzo. Il funzionamento efficace ed efficiente dell'archiviazione e di altro trattamento di dati costituisce un elemento fondamentale di qualsiasi catena del valore dei dati.

Or. fr

Emendamento 44
Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati: la creazione e la raccolta; l'aggregazione e l'organizzazione; **l'archiviazione e** il trattamento; l'analisi, la commercializzazione e la distribuzione; l'utilizzo e il riutilizzo. Il funzionamento efficace ed efficiente **dell'archiviazione e di altro** trattamento di dati costituisce un elemento fondamentale di qualsiasi catena del valore dei dati. Eppure, tale funzionamento efficace ed efficiente e l'evoluzione dell'economia dei dati nell'Unione sono compromessi principalmente da due tipi di ostacoli relativi alla mobilità dei dati e al mercato interno.

Emendamento

(2) Le catene del valore dei dati sono il risultato di diverse attività relative ai dati: la creazione e la raccolta; l'aggregazione e l'organizzazione; il trattamento; l'analisi, la commercializzazione e la distribuzione; l'utilizzo e il riutilizzo. Il funzionamento efficace ed efficiente **del** trattamento di dati costituisce un elemento fondamentale di qualsiasi catena del valore dei dati. Eppure, tale funzionamento efficace ed efficiente e l'evoluzione dell'economia dei dati nell'Unione sono compromessi principalmente da due tipi di ostacoli relativi alla mobilità dei dati e al mercato interno.

Or. en

Emendamento 45

Eva Maydell

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di archiviazione o altro trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Emendamento

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di archiviazione o altro trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali, **regionali o locali** che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Or. bg

Emendamento 46

Evelyne Gebhardt, Arndt Kohn, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di archiviazione o altro trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Emendamento

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di archiviazione o altro trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali **o federali** che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Or. en

Emendamento 47

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Emendamento

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di trattamento di dati, **inclusa la portabilità dei dati**. Tuttavia, la prestazione di tali servizi è ostacolata - ove non impedita - da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Or. en

Emendamento 48

Mylène Troszczynski

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di archiviazione o altro trattamento di dati. **Tuttavia**, la prestazione di tali servizi è ostacolata - **ove non impedita** - da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Emendamento

(3) La libertà di stabilimento e la libertà di fornire servizi in virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano ai servizi di archiviazione o altro trattamento di dati. La prestazione di tali servizi **può essere tuttavia** ostacolata da alcune disposizioni nazionali che impongono obblighi di localizzazione dei dati in un determinato territorio.

Or. fr

Emendamento 49
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La libera circolazione dei dati in Europa contribuirà a generare crescita e innovazione basate sui dati. Come le imprese e i consumatori, anche le pubbliche amministrazioni beneficeranno di una maggiore libertà di scelta per quanto riguarda i fornitori di servizi basati sui dati. Occorre chiarire che le pubbliche amministrazioni stesse non possono introdurre ingiustificate restrizioni in materia di localizzazione dei dati quando si avvalgono di servizi di soggetti privati relativi ai dati. Per stimolare la libera circolazione dei dati, le pubbliche amministrazioni degli Stati membri dovrebbero dare l'esempio utilizzando servizi di dati in tutta Europa riguardanti i dati non personali.

Motivazione

L'articolo 6 definisce gli aspetti tecnici della portabilità dei dati. La proposta di regolamento non prevede né una definizione del diritto di portabilità dei dati, né una definizione della portabilità stessa (articolo 3). Pertanto, affinché l'articolo 6 sia attuabile, è necessario integrare la portabilità dei dati nei servizi, affinché essa rientri nell'ambito della libertà di fornire servizi sancita nel trattato, conformemente all'articolo 26, paragrafi da 1 a 3, TFUE.

Emendamento 50**Daniel Dalton, Richard Sulík****Proposta di regolamento****Considerando 3 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(3 bis) La libera circolazione dei dati nell'Unione europea svolgerà un ruolo essenziale nel generare crescita e innovazione basate sui dati. Come le imprese e i consumatori, anche le pubbliche amministrazioni beneficeranno di una maggiore libertà di scelta per quanto riguarda i fornitori di servizi basati sui dati. Per stimolare la libera circolazione dei dati, le pubbliche amministrazioni, vista l'elevata quantità di dati che gestiscono, dovrebbero dare l'esempio evitando di introdurre restrizioni in materia di localizzazione dei dati e utilizzando servizi di dati in tutta Europa.

Or. en

Emendamento 51**Dita Charanzová****Proposta di regolamento****Considerando 4***Testo della Commissione**Emendamento*

(4) Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di archiviazione o altro trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti specifici che rendono più difficile archiviare o altrimenti trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi - giustificati o ingiustificati - di localizzazione dei dati limita ulteriormente le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati archiviati o altrimenti trattati.

(4) Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di archiviazione o altro trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti specifici che rendono più difficile archiviare o altrimenti trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi - giustificati o ingiustificati - di localizzazione dei dati limita ulteriormente le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati archiviati o altrimenti trattati. ***Il presente regolamento non limita in alcun modo la libertà delle aziende o degli individui di stipulare accordi contrattuali che stabiliscano dove devono essere localizzati i dati. Il presente regolamento si limita a migliorare tale scelta garantendo che il luogo concordato si trovi in una qualsiasi parte dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 52

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di **archiviazione o altro** trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti specifici che rendono più difficile **archiviare o altrimenti** trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi - giustificati o ingiustificati - di localizzazione dei dati limita ulteriormente le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati **archiviati o altrimenti** trattati.

(4) Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti specifici che rendono più difficile trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi - giustificati o ingiustificati - di localizzazione dei dati limita ulteriormente le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati trattati.

Or. en

Emendamento 53

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Arndt Kohn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christel Schaldemose, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle

Emendamento

(4) Tali ostacoli alla libera circolazione dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle

legislazioni nazionali degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di archiviazione o altro trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti specifici che rendono più difficile archiviare o altrimenti trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi - giustificati o ingiustificati - di localizzazione dei dati limita ulteriormente le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati archiviati o altrimenti trattati.

legislazioni nazionali *o federali* degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di archiviazione o altro trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti specifici che rendono più difficile archiviare o altrimenti trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi - giustificati o ingiustificati - di localizzazione dei dati limita ulteriormente le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati archiviati o altrimenti trattati.

Or. en

Emendamento 54 **Mylène Troszczynski**

Proposta di regolamento **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) Tali *ostacoli* alla libera circolazione dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di archiviazione o altro trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti

Emendamento

(4) Tali *eccezioni* alla libera circolazione dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati e al diritto di stabilimento dei fornitori di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati discendono da disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali degli Stati membri che impongono obblighi di localizzazione dei dati a fini di archiviazione o altro trattamento in una determinata area geografica o territorio. Altre norme o pratiche amministrative hanno un effetto equivalente quando introducono requisiti

specifici che rendono più difficile archiviare o altrimenti trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi - **giustificati o ingiustificati** - di localizzazione dei dati **limita ulteriormente** le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati archiviati o altrimenti trattati.

specifici che rendono più difficile archiviare o altrimenti trattare dati al di fuori di un determinato territorio o area geografica all'interno dell'Unione, ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi tecnologici che siano certificati o omologati in un determinato Stato membro. L'incertezza giuridica circa la portata degli obblighi di localizzazione dei dati **può limitare** le scelte disponibili agli operatori del mercato e del settore pubblico per quanto riguarda la localizzazione dei dati archiviati o altrimenti trattati.

Or. fr

Emendamento 55 **Mylène Troszczyński**

Proposta di regolamento **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Allo stesso tempo, la mobilità dei dati all'interno dell'Unione è anche ostacolata da restrizioni relative al settore privato, quali aspetti giuridici, contrattuali e tecnici che ostacolano o impediscono agli utenti di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati di trasferire i propri dati da un fornitore di servizi a un altro o di ritrasferirli verso i propri sistemi informatici, non da ultimo al termine del loro contratto con il fornitore di servizi.

Emendamento

(5) Allo stesso tempo, la mobilità dei dati all'interno dell'Unione **può essere** anche ostacolata da restrizioni **volontarie** relative al settore privato, quali aspetti giuridici, contrattuali e tecnici che ostacolano o impediscono agli utenti di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati di trasferire i propri dati da un fornitore di servizi a un altro o di ritrasferirli verso i propri sistemi informatici, non da ultimo al termine del loro contratto con il fornitore di servizi.

Or. fr

Emendamento 56 **Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt**

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Allo stesso tempo, la mobilità dei dati all'interno dell'Unione è anche ostacolata da restrizioni relative al settore privato, quali incertezze giuridiche, contrattuali e tecniche che ostacolano o impediscono agli utenti di servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati di trasferire i propri dati da un fornitore di servizi a un altro o di ritrasferirli verso i propri sistemi informatici, non da ultimo al termine del loro contratto con il fornitore di servizi.

Emendamento

(5) Allo stesso tempo, la mobilità dei dati all'interno dell'Unione è anche ostacolata da restrizioni relative al settore privato, quali incertezze giuridiche, contrattuali e tecniche che ostacolano o impediscono agli utenti di servizi di trattamento di dati di trasferire i propri dati da un fornitore di servizi a un altro o di ritrasferirli verso i propri sistemi informatici, non da ultimo al termine del loro contratto con il fornitore di servizi.

Or. en

Emendamento 57
Mylène Troszczyński

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Un unico insieme di regole per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, affinché siano garantite la certezza del diritto e la parità di condizioni all'interno dell'Unione. ***Al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi ed evitare distorsioni della concorrenza derivanti da divergenti normative nazionali, nonché per prevenire il probabile insorgere di ulteriori ostacoli e distorsioni significative, è pertanto necessario adottare norme uniformi applicabili in tutti gli Stati membri.***

Emendamento

(6) Un unico insieme di regole per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, affinché siano garantite la certezza del diritto e la parità di condizioni all'interno dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 58

Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Un unico insieme di regole per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, affinché siano garantite la certezza del diritto e la parità di condizioni all'interno dell'Unione. Al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi ed evitare distorsioni della concorrenza derivanti da divergenti normative nazionali, nonché per prevenire il probabile insorgere di ulteriori ostacoli e distorsioni significative, è pertanto necessario adottare norme uniformi applicabili in tutti gli Stati membri.

Emendamento

(6) Un unico insieme di regole per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno, affinché siano garantite la certezza del diritto e la parità di condizioni all'interno dell'Unione. ***Considerando che la libera circolazione dei dati è un elemento fondamentale per la realizzazione del mercato unico digitale e*** al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi ed evitare distorsioni della concorrenza derivanti da divergenti normative nazionali, nonché per prevenire il probabile insorgere di ulteriori ostacoli e distorsioni significative, è pertanto necessario adottare norme uniformi applicabili in tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 59

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christel Schaldemose, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per istituire un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione e creare il fondamento per lo sviluppo dell'economia dei dati e il rafforzamento della competitività dell'industria europea, è

Emendamento

(7) Per istituire un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione e creare il fondamento per lo sviluppo dell'economia dei dati e il rafforzamento della competitività dell'industria europea, ***nel***

necessario stabilire regole giuridiche chiare, complete e prevedibili per l'archiviazione o altro trattamento di dati diversi dai dati personali nel mercato interno. Un approccio basato sui principi che preveda la cooperazione tra gli Stati membri e l'autoregolamentazione dovrebbe garantire un quadro normativo sufficientemente flessibile da poter tener conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti, dei fornitori di servizi e delle autorità nazionali nell'Unione. Onde evitare il rischio di sovrapposizioni con i meccanismi esistenti e, di conseguenza, oneri maggiori sia per gli Stati membri che per le imprese, è opportuno non introdurre norme tecniche dettagliate.

rispetto delle norme europee sulla protezione dei dati, è necessario stabilire regole giuridiche chiare, complete e prevedibili per l'archiviazione o altro trattamento di dati diversi dai dati personali nel mercato interno. Un approccio basato sui principi che preveda la cooperazione tra gli Stati membri e l'autoregolamentazione dovrebbe garantire un quadro normativo sufficientemente flessibile da poter tener conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti, dei fornitori di servizi e delle autorità nazionali nell'Unione. Onde evitare il rischio di sovrapposizioni con i meccanismi esistenti e, di conseguenza, oneri maggiori sia per gli Stati membri che per le imprese, è opportuno non introdurre norme tecniche dettagliate.

Or. en

Emendamento 60

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per istituire un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione e creare il fondamento per lo sviluppo dell'economia dei dati e il rafforzamento della competitività dell'industria europea, è necessario stabilire regole giuridiche chiare, complete e prevedibili per ***l'archiviazione o altro*** trattamento di dati diversi dai dati personali nel mercato interno. Un approccio basato sui principi che preveda la cooperazione tra gli Stati membri e l'autoregolamentazione dovrebbe garantire un quadro normativo sufficientemente flessibile da poter tener conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti, dei fornitori di servizi e delle

Emendamento

(7) Per istituire un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione e creare il fondamento per lo sviluppo dell'economia dei dati e il rafforzamento della competitività dell'industria europea, è necessario stabilire regole giuridiche chiare, complete e prevedibili per ***il*** trattamento di dati diversi dai dati personali nel mercato interno. Un approccio basato sui principi che preveda la cooperazione tra gli Stati membri e l'autoregolamentazione dovrebbe garantire un quadro normativo sufficientemente flessibile da poter tener conto dell'evoluzione delle esigenze degli utenti, dei fornitori di servizi e delle autorità nazionali nell'Unione. Onde evitare

autorità nazionali nell'Unione. Onde evitare il rischio di sovrapposizioni con i meccanismi esistenti e, di conseguenza, oneri maggiori sia per gli Stati membri che per le imprese, è opportuno non introdurre norme tecniche dettagliate.

il rischio di sovrapposizioni con i meccanismi esistenti e, di conseguenza, oneri maggiori sia per gli Stati membri che per le imprese, è opportuno non introdurre norme tecniche dettagliate.

Or. en

Emendamento 61
Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Con il presente regolamento, le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico sono incoraggiati vivamente a tenere conto dei vantaggi economici e di altra natura associati all'esternalizzazione a prestatori di servizi terzi e a promuovere così la libera circolazione dei dati nell'Unione. Conformemente al principio dell'autonomia locale e al compito di fornire servizi di interesse pubblico, le autorità pubbliche dovrebbero tuttavia avere la possibilità di decidere liberamente, sulla base di motivazioni adeguate, di continuare a conservare localmente e a trattare autonomamente dati, quali ad esempio i dati sensibili relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. de

Emendamento 62
Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati a utenti residenti o stabiliti nell'Unione, comprese quelle che forniscono servizi nell'Unione europea senza esservi stabilite.

Emendamento

(8) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi di trattamento di dati a utenti residenti o stabiliti nell'Unione, comprese quelle che forniscono servizi nell'Unione europea senza esservi stabilite.

Or. en

Emendamento 63
Virginie Rozière

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) *L'organizzazione e il mantenimento degli archivi sono effettuati nell'interesse pubblico e costituiscono un servizio non commerciale, e rientrano quindi nel campo di applicazione del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale allegato al trattato. Il presente regolamento, pertanto, non dovrebbe applicarsi all'archiviazione o al trattamento di dati non personali collegati alle attività necessarie per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio dell'autorità ufficiale che rientrano nell'ambito delle attività dei pubblici archivi ai sensi del diritto unionale o nazionale.*

Or. en

Emendamento 64
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Il presente regolamento definisce norme di alto livello per l'elaborazione di un modello di autoregolamentazione della portabilità di dati in relazione ad aspetti quali l'interoperabilità, gli standard aperti e il riconoscimento reciproco di sistemi di certificazione basati su norme europee per migliorarne la comparabilità, e non pregiudica il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Or. en

Motivazione

Vista l'importanza dell'articolo 6 del regolamento è opportuno redigere un relativo considerando.

Emendamento 65

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christel Schaldemose, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679³⁰, la direttiva (UE) 2016/680³¹ e la direttiva 2002/58/CE³² non *dovrebbe* essere *pregiudicato* dal presente regolamento.

(9) Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679³⁰ e la direttiva (UE) 2016/680³¹ *nonché il quadro giuridico relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, segnatamente la direttiva 2002/58/CE³² che sarà abrogata dal nuovo*

regolamento 2017/003 (COD)^{32 bis} non dovrebbero essere **pregiudicati** dal presente regolamento.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

³² Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

³² Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

^{32 bis} **Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche che abroga la direttiva 2002/58/CE.**

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva 2002/58/CE (direttiva e-privacy) non tutela soltanto i dati personali delle persone fisiche, ma intende anche garantire il pieno rispetto dei diritti

sanciti all'articolo 7 (Rispetto della vita privata e della vita familiare) della Carta dei diritti fondamentali.

Emendamento 66
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679³⁰, la direttiva (UE) 2016/680³¹ e **la direttiva 2002/58/CE³² non dovrebbe essere** pregiudicato dal presente regolamento.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Emendamento

(9) Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679³⁰ e la direttiva (UE) 2016/680³¹ non è pregiudicato dal presente regolamento. ***Il quadro giuridico relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche, segnatamente la direttiva 2002/58/CE, non è pregiudicato dal presente regolamento.***

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

³² *Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).*

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva e-privacy va oltre la tutela dei dati personali delle persone fisiche, poiché intende garantire il pieno rispetto degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali. L'emendamento è volto a garantire che il regolamento rispetti integralmente la Carta dei diritti fondamentali. La libera circolazione dei dati non personali non pregiudicherà le disposizioni della normativa sull'e-privacy che riguardano sia la tutela dei dati sia la protezione della riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.

Emendamento 67 **Maria Grapini**

Proposta di regolamento **Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679³⁰, la direttiva (UE) 2016/680³¹ e la direttiva 2002/58/CE³², non **dovrebbe** essere pregiudicato dal presente regolamento.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

Emendamento

(9) Il quadro giuridico relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679³⁰, la direttiva (UE) 2016/680³¹ e la direttiva 2002/58/CE³², non **deve** essere pregiudicato dal presente regolamento.

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati)
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

³² Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

generale sulla protezione dei dati)
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

³² Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. ro

Emendamento 68

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gaetano Cofferati, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'archiviazione o altro trattamento di dati elettronici in caso di commistione di dati non personali e personali o nel caso in cui qualsiasi combinazione di dati non personali possa portare a dati personali o a identificare una persona.

Or. en

Emendamento 69
Mylène Troszczynski

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 70
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o

Emendamento

(10) Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento forniscono un insieme coerente di norme che disciplinano la libera circolazione di diversi tipi di dati. All'atto pratico, la maggior parte dei set di dati detenuti dalle aziende contengono dati personali e non personali e pertanto, all'interno di uno stesso set, il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe essere applicato ai dati personali e il presente regolamento dovrebbe essere applicato ai dati non personali. Qualora i

un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

dati non personali e personali siano indissolubilmente legati e non possano essere tecnicamente disaggregati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'intero set, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679. Il regolamento (UE) 2016/679, fatto salvo il presente regolamento, non dovrebbe applicarsi per abusare dell'interesse degli Stati membri di eliminare, all'atto pratico, eventuali ostacoli alla libera circolazione dei dati non personali.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulla libera circolazione dei dati personali e non personali dovrebbe istituire dei regimi giuridici separati. Qualora i dati non personali e personali siano indissolubilmente legati e non possano essere tecnicamente disaggregati all'interno del set di dati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi, tenuto conto del regolamento generale sulla protezione di dati per quanto riguarda i dati personali. In ogni caso, non possiamo dimenticare l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire evitare di creare ostacoli alla libera circolazione dei dati non personali. Non è necessario creare nuove definizioni, per esempio di dati misti. La trasparenza nei confronti del regolamento generale è importante, pertanto il concetto di "set di dati" è sufficiente.

Emendamento 71

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui

Emendamento

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano

una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

giustificati per motivi di sicurezza.
Il regolamento (UE) 2016/679 dispone, tra l'altro, che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, siano raccolti per finalità determinate ed esplicite, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità, e che il titolare del trattamento è competente per il rispetto di tali requisiti e in grado di provarlo. A norma dei principi di integrità e confidenzialità di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Pertanto, qualora i dati personali e non personali siano indissolubilmente legati in un set di dati, il regolamento(UE) 2016/67 si applica all'intero set.

Or. en

Emendamento 72

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Lucy Anderson, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui

Emendamento

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui

una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza. ***Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento forniscono un insieme coerente di norme che disciplinano la libera circolazione di diversi tipi di dati. Nel caso di set di dati misti, il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi ai dati personali e il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai dati non personali. Qualora i dati non personali e personali siano indissolubilmente legati, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679. La protezione della vita privata delle persone fisiche e giuridiche e la tutela del trattamento dei dati personali, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva (UE) 2016/680 e la direttiva 2002/58/CE, non sono pregiudicati. Inoltre, il presente regolamento non impone l'obbligo di archiviare separatamente i diversi tipi di dati.***

Or. en

Emendamento 73
Daniel Dalton, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui

Emendamento

(10) ***A norma dell'articolo 16 della direttiva sui servizi, la restrizione della libera circolazione dei servizi, compreso il trattamento dei dati, impedisce la localizzazione dei dati per ragioni diverse da quelle di pubblica sicurezza.*** A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti

una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza. ***Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento forniscono un insieme coerente di norme che disciplinano la libera circolazione di diversi tipi di dati. Nel caso di set di dati misti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai dati non personali. Qualora i dati non personali e personali in un set di dati misti siano indissolubilmente legati, il presente regolamento, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, dovrebbe applicarsi all'intero set, con riguardo alle pratiche di localizzazione. Inoltre, il presente regolamento non impone né l'obbligo di archiviare separatamente i diversi tipi di dati né l'obbligo di disaggregare i set di dati misti.***

Or. en

Emendamento 74
Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui

Emendamento

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano

una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

giustificati per motivi di sicurezza. ***Il regolamento (UE) 2016/679 e il presente regolamento disciplinano rispettivamente i dati personali e i dati non personali. Qualora i dati misti siano strettamente legati e non possano essere tecnicamente o economicamente separati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'intero set, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679. Nel caso in cui un set di dati misti includa dati personali che possono direttamente pregiudicare la protezione delle persone fisiche e comprometterne i diritti e le libertà fondamentali, si applica il regolamento (UE) 2016/679.***

Or. en

Emendamento 75
Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

Emendamento

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza. ***In presenza di set di dati misti, questo regolamento si applica alla parte di dati non personali. Nel caso in cui non sia possibile distinguere in maniera chiara i dati personali dai dati non personali all'interno del set di dati, si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento 2017/0003(COD).***

Motivazione

Il GDPR vieta la localizzazione dei dati personali. Per evitare sovrapposizioni che possano ingenerare confusione, il regolamento (UE) 2016/679 si applica anche ai set di dati misti che contengano un mix di dati personali e non personali e ove non sia possibile effettuare una distinzione tra di essi. Il GDPR non copre adeguatamente le altre tipologie di dati come i metadati, i dati di flow e i dati immagazzinati dalle App, per cui anche il regolamento e-privacy deve essere applicato.

Emendamento 76

Philippe Juvin

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

Emendamento

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto ***riguardino gli archivi pubblici o*** siano giustificati per motivi di sicurezza ***pubblica, ordine pubblico o salute pubblica. Qualora i dati personali e non personali siano indissolubilmente legati si applica il regolamento (UE) 2016/679.***

Emendamento 77

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di sicurezza.

Emendamento

(10) A norma del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri non possono limitare o vietare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali. Il presente regolamento sancisce il medesimo principio di libera circolazione all'interno dell'Unione per i dati non personali, tranne nei casi in cui una limitazione o un divieto siano giustificati per motivi di **pubblica** sicurezza **quali definiti dal diritto dell'Unione, segnatamente all'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

Or. en

Motivazione

Per motivi di certezza giuridica, è necessario chiarire il significato del concetto di pubblica sicurezza facendo riferimento al diritto dell'Unione, segnatamente all'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 78

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Sebbene i dati che non sono né personali né non personali non esistano per definizione, nuovi progressi tecnologici nell'analisi dei big data hanno aperto la possibilità di trasformare i dati non personali resi anonimi in dati personali mediante il raffronto e l'aggregazione di vaste quantità di dati non personali. In tal caso, il confine tra dati personali e non personali non è fisso,*

ma dipende dagli sviluppi tecnologici e dai nuovi utilizzi delle tecnologie. Nei casi in cui i dati non personali siano personalizzati, essi dovrebbero essere trattati come tali e le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero applicarsi di conseguenza.

Or. en

Emendamento 79

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai dati non personali. Qualora una persona fisica sia direttamente o indirettamente identificabile ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), un set di dati non può essere considerato non personale. Inoltre, i set di dati dovrebbero essere considerati misti qualora i dati personali e non personali siano indissolubilmente legati. Pertanto, tali set di dati dovrebbero essere considerati dati personali e ad essi si applica soltanto il regolamento generale. Il presente regolamento non dovrebbe imporre né l'obbligo di archiviare separatamente i dati personali e non personali né l'obbligo di disaggregare gli insiemi di dati misti.

Or. en

Motivazione

In particolare, è opportuno che l'idea di fondo del considerando 26 del regolamento (UE) 2016/679 sia riflessa e adattata nel regolamento che completa il quadro giuridico che istituisce il trattamento dei dati.

Emendamento 80
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Nei casi in cui i dati personali e non personali sono intrinsecamente collegati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'intero set di dati. Il presente regolamento non crea il presupposto né l'obbligo di separare o archiviare separatamente il set di dati misti.*

Or. bg

Emendamento 81
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *Qualora i dati personali e non personali siano indissolubilmente legati, il presente regolamento non impone l'obbligo di disaggregare i set di dati misti. In tali casi, il presente regolamento si applica agli interi set di dati misti, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679.*

Or. en

Emendamento 82
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *La crescente disponibilità dell'internet degli oggetti e lo sviluppo dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale vanno di pari passo con il proliferare di dispositivi che raccolgono dati non personali. Queste nuove tecnologie sono già utilizzate in settori tra cui la produttività delle aziende agricole, la traduzione, i robot industriali e i sistemi di navigazione. Tuttavia, i dati raccolti in taluni settori potrebbero contenere dati sia personali che non personali e dovrebbero essere trattati, rispettivamente, a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del presente regolamento.*

Or. en

Emendamento 83

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) *La Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari e facilmente accessibili sul trattamento giuridico dei set di dati misti affinché le PMI, in particolare, possano gestire l'interazione fra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679.*

Or. en

Emendamento 84

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il presente regolamento dovrebbe intendere *l'archiviazione e gli altri trattamenti* di dati nell'accezione più ampia possibile, indipendentemente dal tipo di sistema della tecnologia dell'informazione utilizzato e sia che tali operazioni siano effettuate nei locali dell'utente o siano esternalizzate ad un fornitore di servizi di *archiviazione o di altro* trattamento di dati. Esso dovrebbe contemplare il trattamento di dati a diversi livelli di intensità, dall'archiviazione (Infrastructure-as-a-Service - IaaS) al trattamento di dati su piattaforme (Platform-as-a-Service - PaaS) o in applicazioni (Software-as-a-Service - SaaS). Tali servizi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che *l'archiviazione o altro* trattamento di dati non costituisca un mero accessorio a un servizio di tipo diverso, quale la creazione di un mercato online nel quale si incontrano fornitori di servizi e consumatori o utenti professionali.

Emendamento

(11) Il presente regolamento dovrebbe intendere *il trattamento* di dati nell'accezione più ampia possibile, indipendentemente dal tipo di sistema della tecnologia dell'informazione utilizzato e sia che tali operazioni siano effettuate nei locali dell'utente o siano esternalizzate ad un fornitore di servizi di trattamento di dati. Esso dovrebbe contemplare il trattamento di dati a diversi livelli di intensità, dall'archiviazione (Infrastructure-as-a-Service - IaaS) al trattamento di dati su piattaforme (Platform-as-a-Service - PaaS) o in applicazioni (Software-as-a-Service - SaaS). Tali servizi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che *il* trattamento di dati non costituisca un mero accessorio a un servizio di tipo diverso, quale la creazione di un mercato online nel quale si incontrano fornitori di servizi e consumatori o utenti professionali.

Or. en

Emendamento 85

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christel Schaldemose

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il presente regolamento dovrebbe *intendere l'archiviazione e gli* altri

Emendamento

(11) Il presente regolamento dovrebbe *applicarsi all'*archiviazione *elettronica e*

trattamenti di dati ***nell'accezione più ampia possibile***, indipendentemente dal tipo di sistema della tecnologia dell'informazione utilizzato e sia che tali operazioni siano effettuate nei locali dell'utente o siano esternalizzate ad un fornitore di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati. Esso dovrebbe contemplare il trattamento di dati a diversi livelli di intensità, dall'archiviazione (Infrastructure-as-a-Service - IaaS) al trattamento di dati su piattaforme (Platform-as-a-Service - PaaS) o in applicazioni (Software-as-a-Service - SaaS). Tali servizi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che l'archiviazione o altro trattamento di dati non costituisca un mero accessorio a un servizio di tipo diverso, quale la creazione di un mercato online nel quale si incontrano fornitori di servizi e consumatori o utenti professionali.

agli altri trattamenti di dati, indipendentemente dal tipo di sistema della tecnologia dell'informazione utilizzato e sia che tali operazioni siano effettuate nei locali dell'utente o siano esternalizzate ad un fornitore di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati. Esso dovrebbe contemplare il trattamento di dati a diversi livelli di intensità, dall'archiviazione (Infrastructure-as-a-Service - IaaS) al trattamento di dati su piattaforme (Platform-as-a-Service - PaaS) o in applicazioni (Software-as-a-Service - SaaS). Tali servizi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che l'archiviazione o altro trattamento di dati non costituisca un mero accessorio a un servizio di tipo diverso, quale la creazione di un mercato online nel quale si incontrano fornitori di servizi e consumatori o utenti professionali.

Or. en

Emendamento 86 **Mylène Troszczynski**

Proposta di regolamento **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi imperativi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità

Emendamento

soppresso

sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

Or. fr

Emendamento 87
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi imperativi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti

Emendamento

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando ***riguardino gli archivi pubblici o*** siano giustificati da motivi imperativi di pubblica sicurezza, ***ordine pubblico o salute pubblica*** ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali,

e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative **agli archivi pubblici**, alla sicurezza pubblica, **all'ordine pubblico o alla salute pubblica, per i quali potranno imporre un obbligo di localizzazione dei dati sul loro territorio al fine di garantire l'esercizio delle funzioni di servizio pubblico essenziali.**

Or. fr

Emendamento 88

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione

Emendamento

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. ***Ciononostante, l'archiviazione o altro trattamento di dati da parte di autorità e organi politici dei governi o dei***

degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

parlamenti nazionali o federali dovrebbero sempre essere considerati giustificati per motivi di pubblica sicurezza. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

Or. en

Emendamento 89 **Jiří Pospíšil**

Proposta di regolamento **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati ***da motivi di pubblica*** sicurezza, ai sensi ***del diritto dell'Unione, in particolare*** l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati

Emendamento

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati ***dalla necessità di garantire la*** sicurezza e la ***difesa di uno Stato membro e da motivi di pubblica sicurezza*** ai sensi ***dell'***articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione

esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative **alla necessità di garantire la sicurezza e la difesa di uno Stato membro** e alla sicurezza pubblica.

Or. cs

Emendamento 90 **Eva Maydell**

Proposta di regolamento **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi **di** pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire

Emendamento

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi **di minaccia elevata alla** pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente

la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

Or. bg

Emendamento 91
Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

Emendamento

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di archiviazione o di altro trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi **imperativi** di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, l'archiviazione o altro trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

Emendamento 92**Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt****Proposta di regolamento****Considerando 12***Testo della Commissione*

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di **archiviazione o di altro** trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, **l'archiviazione o altro** trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

Emendamento

(12) Gli obblighi di localizzazione dei dati costituiscono un chiaro ostacolo alla libera prestazione di servizi di trattamento di dati in tutta l'Unione e al mercato interno. In quanto tali, dovrebbero essere vietati tranne quando siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza, ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 52 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e soddisfino il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Al fine di dare concreta attuazione al principio della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali, assicurare la rapida rimozione degli obblighi di localizzazione dei dati esistenti e consentire, per motivi operativi, **il** trattamento di dati in più località distribuite nel territorio dell'UE, e atteso che il presente regolamento prevede misure per garantire la disponibilità dei dati ai fini del controllo di regolamentazione, è necessario che gli Stati membri non possano invocare giustificazioni diverse da quelle relative alla sicurezza pubblica.

Emendamento 93**Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Lucy Anderson, Marc Tarabella, Eva Kaili, Catherine Stihler**

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il concetto di "pubblica sicurezza" è inteso ai sensi dell'articolo 52 TFUE e come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Tale concetto riguarda la sicurezza sia interna che esterna di uno Stato membro e presuppone l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave a uno degli interessi fondamentali della società, quale una minaccia al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali e all'incolumità della popolazione, nonché di un rischio di grave perturbazione delle relazioni estere o della coesistenza pacifica delle nazioni, o di un rischio per gli interessi militari.

Or. en

Emendamento 94
Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il concetto di "pubblica sicurezza" a norma dell'articolo 52 TFUE comprende la sicurezza sia interna che esterna degli Stati membri. Come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il concetto di motivi imperativi di pubblica sicurezza comporta non soltanto che vi sia un pregiudizio alla sicurezza pubblica, ma che tale pregiudizio presenti un livello di gravità particolarmente elevato.

Or. en

Emendamento 95
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *L'unica giustificazione agli obblighi di localizzazione dei dati è la pubblica sicurezza. Conformemente al principio di proporzionalità, gli obblighi di localizzazione dei dati giustificati per motivi di pubblica sicurezza dovrebbero essere adeguati al raggiungimento dell'obiettivo perseguito e limitarsi a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.*

Or. en

Emendamento 96
Mylène Troszczynski

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) *Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente. Tali notifiche dovrebbero essere presentate e valutate conformemente alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535³³.*

soppresso

³³ *Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).*

Or. fr

Emendamento 97
Daniel Dalton, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente. Tali notifiche dovrebbero essere presentate e valutate conformemente alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/33³³.

³³ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Emendamento

(13) Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri notificano **immediatamente** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente. Tali notifiche dovrebbero essere presentate e valutate conformemente alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/33³³.

³³ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 98
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri **notifichino** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente. Tali notifiche dovrebbero essere presentate e valutate conformemente alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535³³.

³³ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Emendamento

(13) Per garantire l'efficace applicazione del principio della libera circolazione transfrontaliera di dati non personali ed evitare l'insorgere di nuovi ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri **comunicchino immediatamente** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che preveda un nuovo obbligo di localizzazione dei dati o ne modifichi uno esistente. Tali notifiche dovrebbero essere presentate e valutate conformemente alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535³³.

³³ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Or. bg

Emendamento 99
Mylène Troszczynski

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) **Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al**

Emendamento

soppresso

riesame degli obblighi nazionali di localizzazione dei dati esistenti e notifichino alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali notifiche dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

Or. fr

Emendamento 100
Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame *degli* obblighi *nazionali* di localizzazione dei dati *esistenti* e notifichino alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali notifiche dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

Emendamento

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame *delle leggi, delle regolamentazioni o delle disposizioni amministrative di natura generale esistenti a livello nazionale che definiscono gli* obblighi di localizzazione dei dati e notifichino alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali notifiche dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

Or. en

Emendamento 101
Eva Maydell

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame **degli obblighi nazionali** di localizzazione dei dati **esistenti** e **notifichino** alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali **notifiche** dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

Emendamento

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame **delle leggi, delle procedure amministrative e dei regolamenti nazionali esistenti che stabiliscono gli obblighi** di localizzazione dei dati e **comunicano** alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali **comunicazioni** dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

Or. bg

Emendamento 102

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame degli obblighi nazionali di localizzazione dei dati esistenti e notifichino alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali notifiche dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

Emendamento

(14) Inoltre, onde eliminare le potenziali barriere esistenti è opportuno che gli Stati membri procedano, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi, al riesame degli obblighi nazionali **o federali** di localizzazione dei dati esistenti e notifichino alla Commissione, corredandoli della giustificazione, tutti gli obblighi di localizzazione dei dati che ritengono conformi al presente regolamento. Tali notifiche dovrebbero consentire alla Commissione di valutare la conformità di tutti i rimanenti obblighi di localizzazione dei dati.

Emendamento 103**Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík****Proposta di regolamento****Considerando 15***Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire la trasparenza degli obblighi di localizzazione dei dati negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di *archiviazione o altro* trattamento di dati, **gli Stati membri dovrebbero pubblicare** le informazioni relative a tali *misure* in un unico portale d'informazione online, **che sarà aggiornato** periodicamente. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online.

Emendamento

(15) Al fine di garantire la trasparenza degli obblighi di localizzazione dei dati negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di trattamento di dati, le informazioni **dettagliate** relative a tali **obblighi dovrebbero essere pubblicate** in un unico portale d'informazione online **o essere fornite a uno sportello unico d'informazione a livello di Unione istituito mediante un atto separato dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero aggiornare** periodicamente **tali informazioni**. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online, **insieme a un elenco consolidato degli obblighi di localizzazione dei dati vigenti negli Stati membri**.

Emendamento 104**Eva Maydell****Proposta di regolamento****Considerando 15***Testo della Commissione*

(15) Al fine di garantire la trasparenza degli obblighi di localizzazione dei dati

Emendamento

(15) Al fine di garantire la trasparenza degli obblighi di localizzazione dei dati

negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni relative a tali misure in un unico portale d'informazione online, che sarà aggiornato periodicamente. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online. La Commissione dovrebbe pubblicare tali informazioni sul suo sito web.

negli Stati membri per le persone fisiche e giuridiche, quali fornitori e utenti di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le informazioni relative a tali misure in un unico portale d'informazione online, che sarà aggiornato periodicamente. Per informare adeguatamente le persone fisiche e giuridiche sugli obblighi di localizzazione dei dati in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'indirizzo di detti portali online. La Commissione dovrebbe pubblicare tali informazioni sul suo sito web ***insieme a un elenco consolidato degli obblighi esistenti di localizzazione dei dati in vigore negli Stati membri.***

Or. bg

Emendamento 105

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Gli obblighi di localizzazione dei dati trovano spesso giustificazione nella mancanza di fiducia nelle operazioni transfrontaliere di archiviazione o altro trattamento di dati, dovuta alla presunta indisponibilità dei dati alle autorità competenti degli Stati membri per l'esercizio delle loro funzioni, quali l'ispezione e l'audit nell'ambito di un controllo regolamentare o di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe precisare chiaramente che esso non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso ai dati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, e che tale accesso

Emendamento

(16) Gli obblighi di localizzazione dei dati trovano spesso giustificazione nella mancanza di fiducia nelle operazioni transfrontaliere di archiviazione o altro trattamento di dati, dovuta alla presunta indisponibilità dei dati alle autorità competenti degli Stati membri per l'esercizio delle loro funzioni, quali l'ispezione e l'audit nell'ambito di un controllo regolamentare o di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe precisare chiaramente che esso non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso ai dati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, e che tale accesso

non può essere rifiutato alle autorità competenti per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro.

non può essere rifiutato alle autorità competenti per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro, *né dal fornitore ai sensi dell'articolo 3, punto 4, né dall'utente professionale ai sensi dell'articolo 3, punto 8, e neppure dalle autorità dell'altro Stato membro fatta eccezione per l'articolo 7 del presente regolamento.*

Or. en

Emendamento 106 **Philippe Juvin**

Proposta di regolamento **Considerando 16**

Testo della Commissione

(16) Gli obblighi di localizzazione dei dati trovano spesso giustificazione nella mancanza di fiducia nelle operazioni transfrontaliere di archiviazione o altro trattamento di dati, dovuta alla presunta indisponibilità *dei* dati alle autorità competenti degli Stati membri per l'esercizio delle loro funzioni, quali l'ispezione e l'audit nell'ambito di un controllo regolamentare o di vigilanza. Pertanto, *il presente regolamento dovrebbe* precisare chiaramente che *esso* non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso ai dati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, e che tale accesso non può essere rifiutato alle autorità competenti per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro.

Emendamento

(16) Gli obblighi di localizzazione dei dati trovano spesso giustificazione nella mancanza di fiducia nelle operazioni transfrontaliere di archiviazione o altro trattamento di dati, dovuta *al timore di livelli di sicurezza diversi negli Stati membri e* alla presunta indisponibilità *di tali* dati alle autorità competenti degli Stati membri per l'esercizio delle loro funzioni, quali l'ispezione e l'audit nell'ambito di un controllo regolamentare o di vigilanza. Pertanto, *è opportuno rafforzare la sicurezza dell'archiviazione in tutti gli Stati membri e* precisare chiaramente che *il presente regolamento* non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso ai dati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, e che tale accesso non può essere rifiutato alle autorità competenti per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro.

Or. fr

Emendamento 107

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Gli obblighi di localizzazione dei dati trovano spesso giustificazione nella mancanza di fiducia nelle operazioni transfrontaliere di **archiviazione o altro** trattamento di dati, dovuta alla presunta indisponibilità dei dati alle autorità competenti degli Stati membri per l'esercizio delle loro funzioni, quali l'ispezione e l'audit nell'ambito di un controllo regolamentare o di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe precisare chiaramente che esso non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso ai dati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, e che tale accesso non può essere rifiutato alle autorità competenti per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro.

Emendamento

(16) Gli obblighi di localizzazione dei dati trovano spesso giustificazione nella mancanza di fiducia nelle operazioni transfrontaliere di trattamento di dati, dovuta alla presunta indisponibilità dei dati alle autorità competenti degli Stati membri per l'esercizio delle loro funzioni, quali l'ispezione e l'audit nell'ambito di un controllo regolamentare o di vigilanza. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe precisare chiaramente che esso non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso ai dati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, e che tale accesso non può essere rifiutato alle autorità competenti per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro. ***Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la facoltà delle autorità competenti di adottare una regolamentazione che garantisca alle autorità l'accesso online ai dati detenuti all'estero.***

Or. en

Emendamento 108

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le persone fisiche o giuridiche che sono tenute a fornire dati alle autorità competenti possono conformarsi a tali

Emendamento

(17) Le persone fisiche o giuridiche che sono tenute a fornire dati alle autorità competenti possono conformarsi a tali

obblighi fornendo e garantendo alle autorità competenti l'accesso elettronico effettivo e tempestivo ai dati, indipendentemente dallo Stato membro nel cui territorio i dati sono archiviati o altrimenti trattati. Tale accesso può essere garantito da clausole e condizioni contrattuali stipulate tra la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di garantire l'accesso e il fornitore di servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati.

obblighi fornendo e garantendo alle autorità competenti l'accesso elettronico effettivo e tempestivo ai dati, indipendentemente dallo Stato membro nel cui territorio i dati sono archiviati o altrimenti trattati. Tale accesso può essere garantito da clausole e condizioni contrattuali stipulate tra la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di garantire l'accesso e il fornitore di servizi di trattamento di dati.

Or. en

Emendamento 109
Daniel Dalton, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Quando una persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di fornire i dati non vi ottempera, **e a condizione che l'autorità competente abbia esaurito tutti i mezzi esperibili per ottenere l'accesso ai dati**, l'autorità competente dovrebbe poter chiedere assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In tali casi, è opportuno che le autorità competenti utilizzino gli specifici strumenti di cooperazione previsti dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, ad esempio, a seconda della materia trattata, rispettivamente nel settore della cooperazione di polizia, penale o civile o amministrativa: la decisione quadro 2006/960³⁴, la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa³⁶, il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio³⁷, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio³⁸ e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio³⁹. In mancanza di tali

Emendamento

(18) Quando una persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di fornire i dati non vi ottempera, l'autorità competente dovrebbe poter chiedere assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In tali casi, è opportuno che le autorità competenti utilizzino gli specifici strumenti di cooperazione previsti dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, ad esempio, a seconda della materia trattata, rispettivamente nel settore della cooperazione di polizia, penale o civile o amministrativa: la decisione quadro 2006/960³⁴, la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵, la Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa³⁶, il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio³⁷, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio³⁸ e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio³⁹. In mancanza di tali meccanismi specifici di cooperazione, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro in modo da fornire l'accesso ai dati

meccanismi specifici di cooperazione, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro in modo da fornire l'accesso ai dati richiesti per il tramite dei punti di contatto unici designati, *salvo quando ciò sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto*.

³⁴ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

³⁵ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

³⁶ Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, STCE n. 185.

³⁷ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

³⁸ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

richiesti per il tramite dei punti di contatto unici designati.

³⁴ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

³⁵ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

³⁶ Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d'Europa, STCE n. 185.

³⁷ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

³⁸ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Or. en

Emendamento 110

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Se una richiesta di assistenza comporta che l'autorità richiesta ottenga l'accesso a tutti i locali di una persona fisica o giuridica, compresi tutti gli strumenti e dispositivi di **archiviazione o altro** trattamento di dati, tale accesso deve essere conforme al diritto dell'Unione o alle norme procedurali dello Stato membro, compreso l'eventuale obbligo di una previa autorizzazione giudiziaria.

Emendamento

(19) Se una richiesta di assistenza comporta che l'autorità richiesta ottenga l'accesso a tutti i locali di una persona fisica o giuridica, compresi tutti gli strumenti e dispositivi di trattamento di dati, tale accesso deve essere conforme al diritto dell'Unione o alle norme procedurali dello Stato membro, compreso l'eventuale obbligo di una previa autorizzazione giudiziaria. ***L'ottenimento di dati da un ente privato di un altro Stato membro tramite il punto di contatto unico non può essere utilizzato per aggirare le normative dell'UE e internazionali in materia di patrocinio a spese dello Stato.***

Or. en

Emendamento 111

Philippe Juvin

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Il presente regolamento non deve consentire agli utenti di aggirare le legislazioni nazionali applicabili. Gli Stati membri devono poter imporre sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive nei confronti degli utenti che impediscono alle autorità nazionali di accedere ai dati archiviati in un altro Stato membro. Qualora una persona fisica o giuridica non rispetti l'obbligo di fornire tali dati, le autorità nazionali competenti possono esigere che i dati

siano ritrasferiti nel loro territorio nazionale.

Or. fr

Emendamento 112

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La portabilità dei dati senza impedimenti è uno degli elementi fondamentali che orientano la scelta degli utenti e stimolano la concorrenza effettiva nei mercati dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati. Inoltre le difficoltà reali o percepite relative alla portabilità transfrontaliera dei dati compromettono la fiducia degli utenti *professionali* nelle offerte transfrontaliere, e di conseguenza, la loro fiducia nel mercato interno. Mentre le persone fisiche e i consumatori traggono vantaggi dalla vigente legislazione dell'Unione, essa non facilita gli utenti che intendono cambiare fornitore di servizi nell'ambito della loro attività imprenditoriale o *professionale*.

Emendamento

(20) La portabilità dei dati senza impedimenti è uno degli elementi fondamentali che orientano la scelta degli utenti e stimolano la concorrenza effettiva nei mercati dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati. Inoltre le difficoltà reali o percepite relative alla portabilità transfrontaliera dei dati compromettono la fiducia degli utenti nelle offerte transfrontaliere, e di conseguenza, la loro fiducia nel mercato interno. Mentre le persone fisiche e i consumatori traggono vantaggi dalla vigente legislazione dell'Unione, essa non facilita gli utenti che intendono cambiare fornitore di servizi nell'ambito della loro attività imprenditoriale o *di altro tipo*.

Or. en

Motivazione

La proposta di soppressione dell'articolo 3, punto 8, comporta l'eliminazione del riferimento agli utenti professionali e l'adattamento del testo per motivi di coerenza giuridica.

Emendamento 113

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La portabilità dei dati senza impedimenti è uno degli elementi fondamentali che orientano la scelta degli utenti e stimolano la concorrenza effettiva nei mercati dei servizi di *archiviazione o altro* trattamento di dati. Inoltre le difficoltà reali o percepite relative alla portabilità transfrontaliera dei dati compromettono la fiducia degli utenti professionali nelle offerte transfrontaliere, e di conseguenza, la loro fiducia nel mercato interno. Mentre le persone fisiche e i consumatori traggono vantaggi dalla vigente legislazione dell'Unione, essa non facilita gli utenti che intendono cambiare fornitore di servizi nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale.

Emendamento

(20) La portabilità dei dati senza impedimenti è uno degli elementi fondamentali che orientano la scelta degli utenti e stimolano la concorrenza effettiva nei mercati dei servizi di trattamento di dati. Inoltre le difficoltà reali o percepite relative alla portabilità transfrontaliera dei dati compromettono la fiducia degli utenti professionali nelle offerte transfrontaliere, e di conseguenza, la loro fiducia nel mercato interno. Mentre le persone fisiche e i consumatori traggono vantaggi dalla vigente legislazione dell'Unione, essa non facilita gli utenti che intendono cambiare fornitore di servizi nell'ambito della loro attività imprenditoriale o professionale.

Or. en

Emendamento 114

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli

Emendamento

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli

utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato *mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla* Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati *entro un periodo di tempo ragionevole*, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione.

utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato *sulla base degli orientamenti non vincolanti della* Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. *Nel redigere gli orientamenti, la Commissione può tenere conto dei "Cloud Service Level Agreement Standardisation Guidelines" (Orientamenti per l'uniformazione dell'accordo sul livello del servizio di cloud) e delle attività svolte nell'ambito dell'iniziativa "Cloud Stakeholders' Platform". La Commissione provvede affinché tutte le parti interessate, incluse le piccole e medie imprese e le start-up, siano consultate in tale processo.* Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati *o non soddisfacessero gli obiettivi del proposto regolamento*, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione *entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e introdurre, se del caso, un diritto alla portabilità dei dati.*

Or. en

Emendamento 115

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti *professionali* siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli

Emendamento

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di

elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere **il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati**, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro **un** periodo di tempo **ragionevole**, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione.

archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per **applicare il diritto alla portabilità dei dati**, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati, **inclusa quella effettuata dai fornitori per conto degli utenti**, dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. **Tali codici di condotta dovrebbero stabilire che le pratiche di vendor lock-in non sono pratiche commerciali accettabili, utilizzare standard aperti e specifiche aperte e fornire tecnologie che incrementino la fiducia quali la crittografia.** Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro **il** periodo di tempo **stabilito o qualora sussistano motivi di preoccupazione**, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione.

Or. en

Motivazione

Questo considerando è necessario per introdurre il diritto alla portabilità dei dati, analogamente a quanto disposto dal regolamento generale e stabilito mediante gli emendamenti all'articolo 6.

Emendamento 116

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Virginie Rozière

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è

Emendamento

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è

opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti *dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati* dalla Commissione, *in forma di codici di condotta dell'Unione* che possono comportare clausole contrattuali tipo. *Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro un periodo di tempo ragionevole, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione.*

opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dalla Commissione *mediante atti di esecuzione* che possono comportare clausole contrattuali tipo.

Or. en

Emendamento 117

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di *archiviazione e altro* trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei

Emendamento

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti professionali siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere

dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. **Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro un periodo di tempo ragionevole**, la Commissione dovrebbe **riesaminare la situazione**.

il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati, agevolati **e controllati** dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. La Commissione dovrebbe **valutare l'elaborazione e l'effettiva applicazione di detti codici di condotta**.

Or. en

Emendamento 118 **Marco Zullo, Dario Tamburrano**

Proposta di regolamento **Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti **professionali** siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti

Emendamento

(21) Perché possano trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che gli utenti siano in grado di compiere scelte informate e di confrontare facilmente i singoli elementi dei servizi di archiviazione e altro trattamento di dati offerti nel mercato interno, anche sotto il profilo delle condizioni contrattuali di portabilità dei dati al termine del contratto. **Tali condizioni rispettano il regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare le disposizioni contenute nell'articolo 20 e nel considerando 68**. Per mantenere il passo con la potenziale innovazione del mercato e tener conto dell'esperienza e delle competenze dei

operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro un periodo di tempo ragionevole, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione.

fornitori e degli utenti professionali di servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, le informazioni dettagliate e i requisiti operativi per la portabilità dei dati dovrebbero essere definiti dagli operatori del mercato mediante autoregolamentazione, incoraggiati e agevolati dalla Commissione, in forma di codici di condotta dell'Unione che possono comportare clausole contrattuali tipo. Qualora però detti codici di condotta non fossero introdotti ed effettivamente applicati entro un periodo di tempo ragionevole, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione.

Or. it

Emendamento 119

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) *Nel caso in cui venga effettuata l'archiviazione o un altro trattamento di dati, gli utenti dovrebbero essere autorizzati a ricevere dati in un formato elettronico, strutturato e di uso comune e interoperabile e a trasmetterli o a farli trasmettere direttamente da un servizio di archiviazione o un servizio di trattamento all'altro. I fornitori di servizi dovrebbero fornire i dati in formati interoperabili, che utilizzano standard aperti e specifiche aperte che consentono la portabilità dei dati.*

Or. en

Motivazione

Tale considerando è necessario per motivi di coerenza giuridica con le modifiche all'articolo 6.

Emendamento 120

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Rafforzare la fiducia nella sicurezza dell'archiviazione o di altro trattamento transfrontalieri dei dati dovrebbe ridurre la tendenza degli operatori del mercato e del settore pubblico a servirsi della localizzazione dei dati come sostituto della sicurezza dei dati. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza del diritto per le imprese circa gli obblighi di sicurezza applicabili in caso di esternalizzazione delle loro attività di archiviazione o altro trattamento di dati, anche nei confronti di fornitori di servizi di altri Stati membri.

Emendamento

(24) Rafforzare la fiducia nella sicurezza dell'archiviazione o di altro trattamento transfrontalieri dei dati dovrebbe ridurre la tendenza degli operatori del mercato e del settore pubblico a servirsi della localizzazione dei dati come sostituto della sicurezza dei dati. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza del diritto per le imprese circa gli obblighi di sicurezza applicabili in caso di esternalizzazione delle loro attività di archiviazione o altro trattamento di dati, anche nei confronti di fornitori di servizi di altri Stati membri. ***A tal fine, gli Stati membri devono evitare una legislazione intrusiva che metterebbe in discussione la sicurezza, l'integrità o l'autenticità dei dati (come le "backdoors", porte d'accesso nascoste dei governi), mentre i fornitori di servizi dovrebbero impiegare le tecnologie disponibili d'avanguardia al fine di attuare politiche e pratiche di sicurezza e tutela della vita privata garantite fin dalla fase di progettazione. La facilità di cambiare fornitore e la portabilità dei dati sono anche fattori che incrementano la fiducia e che devono essere garantiti.***

Or. en

Motivazione

La fiducia è ritenuta il principale ostacolo non giuridico all'utilizzo dei servizi di cloud. Pertanto, la creazione di fiducia deve essere un obiettivo del presente regolamento.

Emendamento 121

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Rafforzare la fiducia nella sicurezza **dell'archiviazione o di altro** trattamento **transfrontalieri** dei dati dovrebbe ridurre la tendenza degli operatori del mercato e del settore pubblico a servirsi della localizzazione dei dati come sostituto della sicurezza dei dati. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza del diritto per le imprese circa gli obblighi di sicurezza applicabili in caso di esternalizzazione delle loro attività di **archiviazione o altro** trattamento di dati, anche nei confronti di fornitori di servizi di altri Stati membri.

Emendamento

(24) Rafforzare la fiducia nella sicurezza **del** trattamento **transfrontaliero** dei dati dovrebbe ridurre la tendenza degli operatori del mercato e del settore pubblico a servirsi della localizzazione dei dati come sostituto della sicurezza dei dati. Dovrebbe inoltre migliorare la certezza del diritto per le imprese circa gli obblighi di sicurezza applicabili in caso di esternalizzazione delle loro attività di trattamento di dati, anche nei confronti di fornitori di servizi di altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 122

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) I requisiti di sicurezza connessi **all'archiviazione o altro** trattamento di dati che sono applicati in modo giustificato e proporzionato sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione nello Stato membro di residenza o di stabilimento delle persone fisiche o giuridiche i cui dati

Emendamento

(25) I requisiti di sicurezza connessi **al** trattamento di dati che sono applicati in modo giustificato e proporzionato sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale nel rispetto del diritto dell'Unione nello Stato membro di residenza o di stabilimento delle persone fisiche o giuridiche i cui dati sono

sono interessati dovrebbero continuare ad applicarsi *all'archiviazione o ad altro* trattamento di dati in un altro Stato membro. Tali persone fisiche o giuridiche dovrebbero poter soddisfare tali requisiti direttamente o attraverso clausole contrattuali stabilite nei contratti con i fornitori.

interessati dovrebbero continuare ad applicarsi *al* trattamento di dati in un altro Stato membro. Tali persone fisiche o giuridiche dovrebbero poter soddisfare tali requisiti direttamente o attraverso clausole contrattuali stabilite nei contratti con i fornitori.

Or. en

Emendamento 123
Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale dovrebbero essere necessari e proporzionati ai rischi che corre la sicurezza dell'archiviazione o altro trattamento di dati nel campo di applicazione del diritto nazionale in cui tali requisiti sono stabiliti.

Emendamento

(26) I requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale dovrebbero essere necessari e proporzionati ai rischi che corre la sicurezza dell'archiviazione o altro trattamento di dati nel campo di applicazione del diritto nazionale in cui tali requisiti sono stabiliti. ***Inoltre, i diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali e il diritto delle compagnie di proteggere le loro conoscenze, dovrebbero essere completamente rispettati.***

Or. it

Emendamento 124
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Arndt Kohn, Christel Schaldemose, Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale dovrebbero essere

Emendamento

(26) I requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale ***o federale*** dovrebbero

necessari e proporzionati ai rischi che corre la sicurezza dell'archiviazione o altro trattamento di dati nel campo di applicazione del diritto nazionale in cui tali requisiti sono stabiliti.

essere necessari e proporzionati ai rischi che corre la sicurezza dell'archiviazione o altro trattamento di dati nel campo di applicazione del diritto nazionale in cui tali requisiti sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 125

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale dovrebbero essere necessari e proporzionati ai rischi che corre la sicurezza *dell'archiviazione o altro* trattamento di dati nel campo di applicazione del diritto nazionale in cui tali requisiti sono stabiliti t.

Emendamento

(26) I requisiti di sicurezza stabiliti a livello nazionale dovrebbero essere necessari e proporzionati ai rischi che corre la sicurezza *del* trattamento di dati nel campo di applicazione del diritto nazionale in cui tali requisiti sono stabiliti.

Or. en

Emendamento 126

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La direttiva (UE) 2016/1148⁴¹ prevede misure giuridiche per rafforzare il livello generale della sicurezza informatica dell'Unione. I servizi di *archiviazione o altro* trattamento di dati costituiscono uno dei servizi digitali contemplati da tale direttiva. In base all'articolo 16 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché i fornitori di servizi digitali identifichino e adottino misure

Emendamento

(27) La direttiva (UE) 2016/1148⁴¹ prevede misure giuridiche per rafforzare il livello generale della sicurezza informatica dell'Unione. I servizi di trattamento di dati costituiscono uno dei servizi digitali contemplati da tale direttiva. In base all'articolo 16 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché i fornitori di servizi digitali identifichino e adottino misure tecniche e organizzative

tecniche e organizzative adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano. Tali misure sono intese a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente e dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi e degli impianti, del trattamento degli incidenti, della gestione della continuità operativa, del monitoraggio, degli audit e test e della conformità con le norme internazionali. Questi elementi devono essere ulteriormente specificati dalla Commissione mediante atti di esecuzione in base a tale direttiva.

⁴¹ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi che utilizzano. Tali misure sono intese a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente e dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi e degli impianti, del trattamento degli incidenti, della gestione della continuità operativa, del monitoraggio, degli audit e test e della conformità con le norme internazionali. Questi elementi devono essere ulteriormente specificati dalla Commissione mediante atti di esecuzione in base a tale direttiva.

⁴¹ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 127 **Dita Charanzová**

Proposta di regolamento **Considerando 28**

Testo della Commissione

(28) È opportuno che la Commissione **riesamini le** disposizioni del presente regolamento a scadenze periodiche, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato.

Emendamento

(28) È opportuno che la Commissione **trasmetta una relazione sull'attuazione delle** disposizioni del presente regolamento a scadenze periodiche, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato. **Tale relazione dovrebbe valutare, in particolare, l'esperienza maturata nell'applicazione del presente regolamento ai set di dati misti, per garantire che l'innovazione prosperi, e l'applicazione dell'eccezione relativa alla**

pubblica sicurezza. La Commissione dovrebbe altresì pubblicare orientamenti sulla complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679 con riguardo ai set di dati misti.

Or. en

Emendamento 128

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che la Commissione riesamini le disposizioni del presente regolamento a scadenze periodiche, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato.

Emendamento

(28) È opportuno che la Commissione riesamini le disposizioni del presente regolamento a scadenze periodiche, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato, **soprattutto con riguardo, tra l'altro, allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento automatico, dell'internet degli oggetti e dell'analisi dei big data.**

Or. en

Emendamento 129

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che la Commissione **riesamini le** disposizioni del presente regolamento **a scadenze periodiche**, in particolare per valutare la necessità di

Emendamento

(28) È opportuno che la Commissione **trasmetta una relazione sull'attuazione delle** disposizioni del presente regolamento, in particolare per valutare la

modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato.

necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato.

Or. en

Emendamento 130
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che la Commissione *riesamini le disposizioni* del presente regolamento *a scadenze periodiche*, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato.

Emendamento

(28) È opportuno che la Commissione *elabori regolarmente relazioni sull'attuazione* del presente regolamento, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o del mercato.

Or. bg

Emendamento 131
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christel Schaldemose, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) *Il quadro giuridico in materia di appalti pubblici, in particolare per quanto concerne i relativi aspetti ambientali, sociali e del lavoro, segnatamente la direttiva (UE) 2014/24^{1 bis}, non dovrebbe essere pregiudicato dal presente regolamento.*

^{1 bis} Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

Or. en

Emendamento 132

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, principalmente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà d'impresa (articolo 16) e la libertà d'espressione e di informazione (articolo 11).

Emendamento

(29) Il presente regolamento ***non pregiudica le altre normative dell'UE applicabili con riguardo al trattamento di dati***, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, principalmente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà d'impresa (articolo 16) e la libertà d'espressione e di informazione (articolo 11).

Or. en

Motivazione

Il chiarimento è necessario al fine di garantire la certezza giuridica per il trattamento di dati.

Emendamento 133

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Il presente regolamento non pregiudica la direttiva [XX] relativa a

*determinati aspetti dei contratti di
fornitura di contenuto digitale.*

Or. en

Motivazione

Il chiarimento è necessario per garantire la coerenza giuridica con altre disposizioni dell'UE.

Emendamento 134

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(29 ter) **Gli enti del settore
pubblico, come le autorità e
amministrazioni dell'Unione e degli Stati
membri, sono particolarmente interessati
dal presente regolamento e dovrebbero
quindi assumere un ruolo guida
nell'applicazione della libera circolazione
dei dati al fine di promuoverne l'adozione
anche tra le imprese.***

Or. en

Motivazione

*Il considerando è necessario per chiarire il campo di applicazione e la volontà di
regolamentare.*

Emendamento 135

Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento mira a garantire la
libera circolazione dei dati diversi dai dati

Il presente regolamento mira a garantire la
libera circolazione dei dati diversi dai dati

personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti professionali.

personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti professionali *allo scopo di un funzionamento efficiente ed efficace del mercato interno.*

Or. ro

Emendamento 136

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti *professionali*.

Emendamento

Il presente regolamento mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti.

Or. en

Motivazione

La proposta di soppressione dell'articolo 3, punto 8, comporta l'eliminazione del riferimento agli utenti professionali e l'adeguamento del testo per motivi di coerenza giuridica.

Emendamento 137

Dario Tamburrano

a nome del gruppo EFDD

Marco Zullo

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti **professionali**.

Emendamento

Il presente regolamento mira a garantire la libera circolazione dei dati diversi dai dati personali all'interno dell'Unione stabilendo disposizioni relative agli obblighi di localizzazione dei dati, alla messa a disposizione dei dati alle autorità competenti e alla portabilità dei dati per gli utenti.

Or. it

Motivazione

È opportuno prendere in considerazione non solo gli utenti professionali, ma anche quelli finali. Inoltre, la definizione di "utente professionale" può creare incertezza legale.

Emendamento 138

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento si applica alle attività di **archiviazione o altro** trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell'Unione che:

Emendamento

1. Il presente regolamento si applica alle attività di trattamento di dati elettronici diversi dai dati personali nell'Unione che:

Or. en

Emendamento 139

Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In presenza di set di dati misti, questo regolamento si applica alla parte di dati non personali. Nel caso in cui non sia possibile distinguere in maniera chiara i

dati personali dai dati non personali all'interno del set di dati, si applicano il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento 2017/0003(COD).

Or. it

Motivazione

Il GDPR vieta la localizzazione dei dati personali. Per evitare sovrapposizioni che possano ingenerare confusione, il regolamento (UE) 2016/679 si applica anche ai set di dati misti che contengano un mix di dati personali e non personali, ove non sia possibile effettuare una distinzione tra di essi. Il GDPR non copre adeguatamente le altre tipologie di dati come i metadati, i dati di flow e i dati immagazzinati dalle App, per cui anche il regolamento e-privacy deve essere applicato.

Emendamento 140

Andreas Schwab

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso di set di dati misti, qualora i dati personali e non personali siano indissolubilmente legati, il presente regolamento non impone l'obbligo di disaggregare i set di dati misti. In tali casi, il presente regolamento si applica agli interi set di dati misti, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 141

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christel Schaldemose, Sergio Gaetano Cofferati, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento non si applica all'archiviazione o altro trattamento di dati elettronici in caso di commistione di dati non personali e dati personali o nel caso in cui qualsiasi combinazione di dati non personali possa portare a dati personali o a identificare una persona.

Or. en

Emendamento 142

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Lucy Anderson, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso di set di dati misti, il presente regolamento si applica ai dati non personali. Qualora i dati personali e non personali siano indissolubilmente legati, il presente regolamento si applica, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 143

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento non si applica a tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE)2016/679; nel caso di set di dati contenenti dati personali e non personali, tali set di dati sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 144

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso di set di dati misti, qualora i dati non personali e personali siano indissolubilmente legati, il presente regolamento (UE) 2016/679 si applica all'intero set di dati.

Or. en

Motivazione

Chiarimento della volontà di regolamentare e del campo di applicazione.

Emendamento 145

Virginie Rozière

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.

2. Il presente regolamento non si applica: ***a)*** alle attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione ***o b)*** ***alle attività necessarie per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio dell'autorità ufficiale che rientrano nell'ambito delle attività dei pubblici archivi ai sensi del diritto unionale o nazionale.***

Or. en

Emendamento 146

Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *L'applicazione del presente regolamento non pregiudica la protezione della segretezza commerciale e di altri dati sensibili relativi al know-how delle persone fisiche e giuridiche.*

Or. cs

Emendamento 147

Andreas Schwab

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Il presente regolamento si applica senza pregiudizio del regolamento (UE) 2016/679.*

Or. en

Emendamento 148

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *"set di dati misti": un set di dati composto da dati personali e non personali indissolubilmente legati;*

Or. en

Motivazione

Definizione necessaria per illustrare il concetto impiegato nel nuovo considerando 10 bis e nell'articolo 2.

Emendamento 149

Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "set di dati misti": un set di dati composto sia da dati personali sia da dati non personali;

Or. it

Emendamento 150

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "set di dati misti": un set di dati composto da dati sia personali che non personali;

Or. en

Emendamento 151

Andreas Schwab

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. "set di dati misti": un set di dati composto da dati sia personali che non personali;

Or. en

Emendamento 152

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

**2. "archiviazione di dati":
l'archiviazione di dati in formato
elettronico;**

soppresso

Or. en

Emendamento 153

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni su dati o insiemi di dati in formato elettronico, compiute con o senza l'ausilio di strumenti automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, il reperimento, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, l'allineamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Or. en

Emendamento 154

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione

4. "fornitore": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di *archiviazione o altro* trattamento di dati;

Emendamento

4. "fornitore": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di trattamento di dati;

Or. en

Emendamento 155

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

5. "obbligo di localizzazione dei dati": qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito previsto dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che impone di effettuare *l'archiviazione o altro* trattamento di dati nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacola *l'archiviazione o altro* trattamento di dati in un altro Stato membro;

Emendamento

5. "obbligo di localizzazione dei dati": qualsiasi obbligo, divieto, condizione, limite o altro requisito previsto dalle disposizioni *o pratiche* legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri *e relative emanazioni, anche in materia di appalti pubblici*, che impone di effettuare *il* trattamento di dati nel territorio di un determinato Stato membro o che ostacola *il* trattamento di dati in un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 156

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

6. "autorità competente": un'autorità di uno Stato membro che ha la facoltà di ottenere accesso ai dati **archiviati o** trattati da una persona fisica o giuridica ai fini dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, come previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione;

Emendamento

6. "autorità competente": un'autorità di uno Stato membro che ha la facoltà di ottenere accesso ai dati trattati da una persona fisica o giuridica ai fini dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, come previsto dalla normativa nazionale o dell'Unione;

Or. en

Emendamento 157

Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7. "utente": una persona fisica o giuridica che si avvale dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati;

Emendamento

7. "utente": una persona fisica o giuridica che si avvale dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati, **compreso un ente del settore pubblico, che utilizza o richiede servizi di archiviazione o altro trattamento di dati per fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale, professionale o a una sua funzione;**

Or. it

Emendamento 158

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7. "utente": una persona fisica o giuridica che si avvale dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati;

Emendamento

7. "utente": una persona fisica o giuridica, **compreso un ente del settore**

pubblico, che si avvale dei servizi di archiviazione o altro trattamento di dati;

Or. en

Motivazione

Gli ostacoli alla libera circolazione dei dati devono essere eliminati in base alle categorie di dati e non delle attività soggettive degli utenti. Poiché la definizione di utente professionale viene soppressa, l'emendamento serve a chiarire l'inserimento delle autorità pubbliche nella definizione di utente.

Emendamento 159

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7. "utente": una persona fisica o giuridica che si avvale dei servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati;

Emendamento

7. "utente": una persona fisica o giuridica, **compresi un'autorità o un organismo del settore pubblico**, che si avvale dei servizi di trattamento di dati;

Or. en

Emendamento 160

Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

8. **"utente professionale": una persona fisica o giuridica, compreso un ente del settore pubblico, che utilizza o richiede servizi di archiviazione o altro trattamento di dati per fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale, professionale o a una sua funzione.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 161

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. **"utente professionale": una persona fisica o giuridica, compreso un ente del settore pubblico, che utilizza o richiede servizi di archiviazione o altro trattamento di dati per fini connessi alla sua attività commerciale, industriale, artigianale, professionale o a una sua funzione.**

soppresso

Or. en

Motivazione

L'aggiunta del criterio soggettivo della finalità rischia di complicare l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei dati se le categorie di soggetti incluse nella definizione di utente professionale restano le stesse di quelle della definizione di utente. Per motivi di chiarezza giuridica, e in mancanza di una giustificazione per includere la finalità dell'archiviazione o altro trattamento di dati nel testo, la definizione di "utente professionale" deve essere soppressa e ogni riferimento deve essere fatto all'utente.

Emendamento 162

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. "utente professionale": una persona fisica o giuridica, compreso un ente del settore pubblico, che utilizza o richiede servizi di **archiviazione o altro** trattamento di dati per fini connessi alla sua attività

8. "utente professionale": una persona fisica o giuridica, compreso un ente del settore pubblico, che utilizza o richiede servizi di trattamento di dati per fini connessi alla sua attività commerciale,

commerciale, industriale, artigianale, professionale o a una sua funzione.

industriale, artigianale, professionale o a una sua funzione.

Or. en

Emendamento 163
Daniel Dalton, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***La*** localizzazione di dati ***a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non*** sono vietati ***né limitati***, a meno che ***ciò sia giustificato*** da motivi di sicurezza pubblica.

Emendamento

1. ***Gli obblighi di*** localizzazione di dati sono vietati, a meno che siano giustificati da motivi di sicurezza pubblica, ***nel rispetto del principio di proporzionalità.***

Or. en

Emendamento 164
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La localizzazione di dati a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati, a meno che ciò sia giustificato da motivi di sicurezza pubblica.

Emendamento

1. La localizzazione di dati a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati, a meno che ciò ***riguardi gli archivi pubblici o*** sia giustificato da motivi di sicurezza pubblica, ***ordine pubblico o salute pubblica.***

Emendamento 165
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La localizzazione di dati a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati, a meno che ciò sia giustificato da motivi *di* sicurezza pubblica.

Emendamento

1. La localizzazione di dati a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati, a meno che ciò sia giustificato da motivi di ***minaccia elevata alla*** sicurezza pubblica ***e in conformità del principio di proporzionalità.***

Or. bg

Emendamento 166
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La localizzazione di dati a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati, a meno che ciò sia giustificato da motivi di sicurezza pubblica.

Emendamento

1. La localizzazione di dati a fini di archiviazione o altro trattamento all'interno dell'Unione non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e l'archiviazione o altro trattamento di dati in un altro Stato membro non sono vietati né limitati, a meno che ciò sia giustificato ***dalla necessità di garantire la difesa e la sicurezza dello Stato*** e da motivi di sicurezza pubblica.

Or. cs

Emendamento 167

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **La** localizzazione di dati **a fini di archiviazione o altro trattamento** all'interno dell'Unione **non è limitata al territorio di un determinato Stato membro, e** l'archiviazione o altro trattamento di dati **in un altro** Stato membro **non** sono vietati **né limitati**, a meno che **ciò sia giustificato** da motivi di sicurezza pubblica.

Emendamento

1. **Gli obblighi di** localizzazione di dati all'interno dell'Unione **che limitano** l'archiviazione o altro trattamento di dati **al territorio di un determinato** Stato membro sono vietati, a meno che **siano giustificati in casi eccezionali** da motivi **imperativi** di sicurezza pubblica, **nel rispetto del principio di proporzionalità**.

Or. en

Motivazione

Le modifiche riflettono la necessità di limitare le eccezioni mantenendo nel contempo il campo di applicazione del testo agli obblighi stabiliti dagli Stati membri per determinati loro territori.

Emendamento 168

Sabine Verheyen

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le autorità pubbliche e gli organismi di diritto pubblico sono incoraggiati vivamente a promuovere e a sfruttare la libera circolazione dei dati nell'Unione. Le autorità pubbliche possono decidere in casi specifici, nel quadro del proprio compito di fornire servizi di interesse pubblico, che, sulla base di motivazioni adeguate, determinati

dati continuino a essere conservati e trattati esclusivamente a livello locale.

Or. de

Emendamento 169
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **notificano** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite nella legislazione nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535.

Emendamento

2. Gli Stati membri **comunicano immediatamente** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite nella legislazione nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2015/1535.

Or. bg

Emendamento 170
Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite **nella legislazione nazionale di attuazione** della direttiva (UE) 2015/1535.

Emendamento

2. Gli Stati membri notificano **immediatamente** alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati, in conformità con le procedure stabilite **agli articoli 5 e 7** della direttiva (UE) 2015/1535.

Or. en

Emendamento 171

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro 12 mesi *dall'inizio dell'applicazione* del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a eliminare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati che non sia conforme al paragrafo 1. Se uno Stato membro ritiene che un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 e possa pertanto rimanere in vigore, esso notifica tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore.

Emendamento

3. Entro *il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore]* del presente regolamento], gli Stati membri provvedono a eliminare qualsiasi obbligo di localizzazione dei dati che non sia conforme al paragrafo 1. *Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]* se uno Stato membro ritiene che un obbligo di localizzazione dei dati sia conforme al paragrafo 1 e possa pertanto rimanere in vigore, esso notifica tale misura alla Commissione, giustificandone il mantenimento in vigore.

Or. en

Emendamento 172

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri rendono pubbliche informazioni dettagliate sugli obblighi di localizzazione dei dati applicabili nel loro territorio mediante un unico portale online che tengono aggiornato.

Emendamento

4. Gli Stati membri rendono pubbliche informazioni dettagliate sugli obblighi di localizzazione dei dati applicabili nel loro territorio mediante un unico portale online che tengono aggiornato *o mediante uno sportello d'informazione a livello di Unione, se e quando disponibile, istituito mediante un atto separato dell'UE.*

Or. en

Emendamento 173
Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri **rendono** **pubbliche** informazioni dettagliate sugli obblighi di localizzazione dei dati applicabili nel loro territorio mediante un unico portale online che tengono aggiornato.

Emendamento

4. Gli Stati membri **forniscono al pubblico** informazioni dettagliate sugli obblighi di localizzazione dei dati applicabili nel loro territorio mediante un unico portale online che tengono aggiornato.

Or. en

Emendamento 174
Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica tali indirizzi sul proprio sito web.

Emendamento

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica tali indirizzi sul proprio sito web, **insieme a un elenco consolidato di tutti gli obblighi di localizzazione dei dati di cui al paragrafo 4, che tiene periodicamente aggiornato.**

Or. en

Emendamento 175
Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica tali indirizzi sul proprio sito web.

Emendamento

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo del loro portale di informazioni di cui al paragrafo 4. La Commissione pubblica tali indirizzi sul proprio sito web. ***Le informazioni fornite dalla Commissione devono essere disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.***

Or. it

Motivazione

Le disposizioni devono essere disponibili in tutte le lingue dell'Unione in modo da facilitare la comprensione del portale alle compagnie, in particolare alle start-up e alle PMI.

Emendamento 176

Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso a dati ai fini dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. L'accesso ai dati da parte delle autorità competenti non può essere rifiutato per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro.

Emendamento

1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà delle autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso a dati ai fini dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. L'accesso ai dati da parte delle autorità competenti non può essere rifiutato per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro, ***tranne nei casi in cui si renda necessario garantire la difesa e la sicurezza dello Stato e la sicurezza pubblica.***

Or. cs

Emendamento 177

Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento non **pregiudica** la **facoltà delle** autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso a dati ai fini dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. L'accesso ai dati da parte delle autorità competenti non può essere rifiutato per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro.

Emendamento

1. Il presente regolamento non **preclude** la **possibilità per le** autorità competenti di chiedere e ottenere l'accesso a dati ai fini dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. L'accesso ai dati da parte delle autorità competenti non può essere rifiutato per il fatto che i dati sono archiviati o altrimenti trattati in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 178

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora un'autorità competente **abbia esaurito tutti i mezzi esperibili per ottenere** l'accesso ai dati, può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 e l'autorità competente richiesta fornisce l'assistenza in conformità della procedura di cui all'articolo 7, salvo quando ciò sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Emendamento

2. Qualora un'autorità competente **non abbia ottenuto** l'accesso ai dati **dopo aver contattato il fornitore del servizio di archiviazione o trattamento di dati**, può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 e l'autorità competente richiesta fornisce l'assistenza in conformità della procedura di cui all'articolo 7, salvo quando ciò sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Or. en

Emendamento 179

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora un'autorità competente abbia esaurito tutti i mezzi esperibili per ottenere l'accesso ai dati, può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 e l'autorità competente richiesta fornisce l'assistenza in conformità della procedura di cui all'articolo 7, **salvo quando ciò sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.**

Emendamento

2. Qualora un'autorità competente abbia esaurito tutti i mezzi esperibili per ottenere l'accesso ai dati, può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 e l'autorità competente richiesta fornisce l'assistenza in conformità della procedura di cui all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Lo Stato di diritto e il giusto processo sono principi fondamentali che devono essere rispettati senza eccezioni. A condizione che le leggi e i diritti fondamentali siano rispettati, non vi è necessità di ulteriori eccezioni.

Emendamento 180

Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora un'autorità competente **abbia esaurito tutti i mezzi esperibili per ottenere** l'accesso ai dati, può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 e l'autorità competente richiesta fornisce l'assistenza in conformità **della** procedura **di cui all'articolo 7**, salvo quando ciò sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Emendamento

2. Qualora un'autorità competente **non ottenga** l'accesso ai dati, può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 e l'autorità competente richiesta fornisce l'assistenza in conformità **di tale** procedura, salvo quando ciò sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Motivazione

La richiesta di assistenza ad altri Stati membri non dovrebbe essere concepita come l'ultima ratio per ottenere l'accesso ai dati, ma come un'opzione immediatamente disponibile, in modo da rendere più rapida l'intera procedura.

Emendamento 181**Daniel Dalton, Richard Sulík****Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Qualora un'autorità competente **abbia esaurito tutti i mezzi esperibili per ottenere** l'accesso ai dati, può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7 **e l'autorità competente richiesta fornisce l'assistenza in conformità della procedura di cui all'articolo 7, salvo quando ciò sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.**

Emendamento

2. **Per le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo**, qualora un'autorità competente **non ottenga** l'accesso ai dati **da una persona fisica o giuridica e qualora non esista un meccanismo specifico di cooperazione ai sensi del diritto dell'UE o di accordi internazionali per lo scambio di dati tra autorità competenti di diversi Stati membri, detta autorità competente** può chiedere l'assistenza di un'autorità competente di un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Or. en

Emendamento 182**Philippe Juvin****Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. Le autorità competenti devono poter imporre sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive nei confronti degli utenti che impediscono alle autorità

nazionali di accedere ai dati archiviati in un altro Stato membro.

Or. fr

Emendamento 183

Philippe Juvin

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Qualora una persona fisica o giuridica non rispetti l'obbligo di fornire tali dati, le autorità nazionali competenti possono esigere che i dati siano ritrasferiti nel loro territorio nazionale.

Or. fr

Emendamento 184

Daniel Dalton, Edward Czesak, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se una richiesta di assistenza implica che l'autorità richiesta ottenga l'accesso a tutti i locali di una persona fisica o giuridica, compresi tutti gli strumenti e dispositivi di *archiviazione o altro* trattamento di dati, tale accesso deve essere conforme al diritto dell'Unione o alle norme procedurali dello Stato membro.

3. Se una richiesta di assistenza implica che l'autorità richiesta ottenga l'accesso a tutti i locali di una persona fisica o giuridica, compresi tutti gli strumenti e dispositivi di trattamento di dati, tale accesso deve essere conforme al diritto dell'Unione o alle norme procedurali dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 185

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Portabilità dei dati

Diritto alla portabilità dei dati

Or. en

Motivazione

Per integrare il quadro giuridico avviato con il regolamento generale e riflettere disposizioni analoghe a quelle in esso contenute, la portabilità dei dati deve diventare un diritto anche per i dati non personali.

Emendamento 186

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli utenti hanno diritto a ottenere i dati che hanno trasmesso per l'archiviazione o altro trattamento in un formato elettronico, strutturato e di uso comune, e il diritto a trasmettere tali dati a un altro fornitore senza impedimenti da parte del primo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia il diritto alla portabilità dei dati del regolamento generale e completa il trattamento giuridico della portabilità dei dati.

Emendamento 187

Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di definire orientamenti sulle migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti **professionali** informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, **in relazione ai seguenti** aspetti:

Emendamento

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine **di favorire l'interoperabilità dei dati attraverso formati standard aperti di alta qualità** e di definire orientamenti sulle migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati. **Gli utenti hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e hanno il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento, in coerenza con l'articolo 20 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Per risultare efficaci, i codici di condotta dovrebbero comprendere numerosi aspetti e dovrebbero essere costantemente aggiornati in ragione delle evoluzioni tecnologiche del settore. Tra gli aspetti da considerare a livello indicativo, almeno nella fase iniziale, ci sono:**

Or. it

Motivazione

Dato che, a volte, la distinzione tra dati personali e non è tutt'altro che netta, si ritiene opportuno avere la stessa formulazione del GDPR. Inoltre, per evitare di essere troppo prescrittivi e rischiare di non avere un regolamento a prova di futuro si ritiene opportuno che gli aspetti da tener presenti all'interno dei codici di condotta siano indicativi e costantemente aggiornati.

Emendamento 188
Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, **al fine di definire** orientamenti **sulle** migliori pratiche atte a facilitare **il cambio di** fornitore di servizi **e a** garantire che **i fornitori di servizi comunicano agli** utenti **professionali** informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione **che definiscano** orientamenti **e** migliori pratiche atte a facilitare **la trasmissione diretta dei dati da un** fornitore di servizi **all'altro su richiesta dell'utente, onde facilitare il diritto degli utenti alla portabilità dei dati e** garantire che **gli** utenti **ricevano** informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, **tenendo debitamente conto degli standard aperti per consentire l'interoperabilità** in relazione ai seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

Il nuovo diritto è così riflesso nel testo, insieme agli strumenti per la sua corretta applicazione.

Emendamento 189

Dita Charanzová

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di **definire** orientamenti **sulle migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunicano agli**

Emendamento

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di **contribuire a un'economia dei dati competitiva che tenga debitamente conto degli standard**

utenti professionali informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai seguenti aspetti:

aperti e che definisca orientamenti in merito, tra l'altro, ai seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostenere l'emendamento 28 del relatore eliminando nel contempo il riferimento al "principio di interoperabilità".

Emendamento 190 **Edward Czesak**

Proposta di regolamento **Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di *definire orientamenti sulle migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti professionali informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai* seguenti aspetti:

Emendamento

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di *contribuire a un'economia dei dati competitiva, basata sul principio dell'interoperabilità e che tenga debitamente conto degli standard aperti, contemplando, tra l'altro, i* seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

L'approccio tecnico dell'articolo 6 non è sufficiente affinché l'articolo 1 produca i suoi effetti. L'autore dell'emendamento propone pertanto un approccio maggiormente incentrato sui principi, cosicché gli orientamenti che saranno elaborati non siano utilizzati per eliminare la concorrenza. Al fine di accrescere la concorrenza, il regolamento deve definire un principio di "riconoscimento reciproco" in base al quale le certificazioni siano accettate indipendentemente dallo Stato membro dal quale provengono. I codici di condotta che non

rispettano principi elevati possono ostacolare la competitività aggravando le distorsioni del mercato.

Emendamento 191

Daniel Dalton, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, ***al fine di definire orientamenti sulle migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunichino*** agli utenti professionali informazioni ***sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai*** seguenti aspetti:

Emendamento

1. La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione ***che consentano*** agli utenti professionali ***di gestire le*** informazioni ***contrattuali in maniera chiara e informata, al fine di contribuire a un'economia dei dati competitiva. Occorre che il codice di condotta si basi sui principi di trasparenza delle informazioni e interoperabilità, tenga debitamente conto degli standard aperti e definisca orientamenti che contemplino, tra l'altro,*** i seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 192

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Virginie Rozière

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione ***incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell'Unione, al fine di definire orientamenti sulle migliori pratiche atte a*** facilitare il cambio di fornitore di servizi e ***a*** garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti professionali

Emendamento

1. La Commissione ***può adottare atti di esecuzione al fine di specificare gli obblighi per*** facilitare il cambio di fornitore di servizi e garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti professionali informazioni ***sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un***

informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai seguenti aspetti:

contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 193

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Olga Sehnalová, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione ***incoraggia e facilita*** l'elaborazione di codici di condotta ***di autoregolamentazione*** a livello dell'Unione, ***al fine di definire orientamenti sulle*** migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti professionali informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. La Commissione ***predispone orientamenti non vincolanti per*** l'elaborazione di codici di condotta a livello dell'Unione, ***incluse le*** migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e a garantire che i fornitori di servizi comunichino agli utenti professionali informazioni sufficientemente precise, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di archiviazione o altro trattamento di dati, in relazione ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 194

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) le migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizio o il trasferimento dei dati nei sistemi informatici dell'utente, utilizzando formati elettronici, strutturati, di uso comune e interoperabili, inclusi i formati di standard aperti ove necessario o richiesto dal fornitore dei servizi che riceve i dati e dando agli utenti il tempo sufficiente per cambiare fornitore o trasferire i dati; nonché

Or. en

Motivazione

L'emendamento crea il quadro per la corretta applicazione del paragrafo -1.

Emendamento 195

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento; nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; nonché

Emendamento

(a) le migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi; il trasferimento dei dati in un formato elettronico, strutturato e basato su standard aperti che conceda all'utente un tempo sufficiente per effettuare il cambio o il trasferimento; nonché

Or. en

Emendamento 196
Daniel Dalton, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, **comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento;** nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; **nonché**

Emendamento

(a) le **migliori pratiche atte a facilitare il cambio di fornitore di servizi e gli obblighi d'informazione minimi per garantire che gli utenti professionali ricevano informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di trattamento di dati, per quanto riguarda le** procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici; nonché **chiare** garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore;

Or. en

Emendamento 197
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente **professionale** intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei

Emendamento

(a) le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i

dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento; nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; nonché

dati saranno disponibili per il trasferimento; nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; nonché

Or. en

Motivazione

La proposta di soppressione dell'articolo 3, punto 8, comporta l'eliminazione del riferimento agli utenti professionali e l'adattamento del testo per motivi di coerenza giuridica.

Emendamento 198
Eva Maydell

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i requisiti operativi per il cambio di fornitore di servizi o il trasferimento dei dati - forniti in un formato elettronico, strutturato e di uso comune - che concedano all'utente un tempo sufficiente per effettuare tale operazione.

Emendamento

soppresso

Or. bg

Emendamento 199
Daniel Dalton, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) i requisiti operativi per il cambio di fornitore di servizi o il trasferimento dei dati - forniti in un formato elettronico, strutturato e di uso comune - che concedano all'utente un tempo sufficiente per effettuare tale operazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 200
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *i requisiti operativi per il cambio di fornitore di servizi o il trasferimento dei dati - forniti in un formato elettronico, strutturato e di uso comune - che concedano all'utente un tempo sufficiente per effettuare tale operazione.*

Emendamento

(b) *gli obblighi d'informazione minimi per garantire che gli utenti professionali ricevano informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti prima della conclusione di un contratto di trattamento di dati, per quanto riguarda le procedure e i requisiti tecnici, i tempi e gli oneri applicati nel caso in cui un utente professionale intenda cambiare fornitore di servizi o ritrasferire i dati nei propri sistemi informatici, comprese le procedure e il luogo in cui è effettuato il backup dei dati, i formati e i supporti dei dati disponibili, la configurazione informatica richiesta e la larghezza di banda della rete; il tempo necessario per avviare la procedura di trasferimento dei dati e il periodo in cui i dati saranno disponibili per il trasferimento; nonché le garanzie di accesso ai dati in caso di fallimento del fornitore; nonché*

Emendamento 201
Dita Charanzová

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *i requisiti operativi per il cambio di fornitore di servizi o il trasferimento dei dati - forniti in un formato elettronico,*

Emendamento

(b) *le migliori pratiche per agevolare il cambio di fornitore di servizi o il trasferimento dei dati - forniti in un*

strutturato e di uso comune - che concedano all'utente un tempo sufficiente per effettuare tale operazione.

formato elettronico, strutturato e di uso comune - che concedano all'utente un tempo sufficiente per effettuare tale operazione;

(Se adottato, il presente testo dovrebbe essere spostato prima della lettera a), in linea con l'emendamento 29 del relatore)

Or. en

Emendamento 202
Edward Czesak

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) sistemi di certificazione per prodotti e servizi di trattamento dei dati, atti ad agevolare la comparabilità di tali prodotti e servizi in termini di qualità. Tali sistemi possono includere, tra l'altro, la gestione della qualità, la gestione della sicurezza delle informazioni, la gestione della continuità operativa e la gestione ambientale.

Or. en

Emendamento 203
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Olga Sehnalová, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Pina Picierno, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Eva Kaili, Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione provvede affinché i codici di condotta siano elaborati in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, tra cui le associazioni

di piccole e medie imprese e start-up, gli utenti e i fornitori di servizi di cloud.

Or. en

Emendamento 204

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I codici di condotta di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono prevedere la rimozione degli ostacoli che limitano la mobilità dei dati, promuovere l'utilizzo di standard aperti e di specifiche aperte e fornire tecnologie che incrementino la fiducia.

Or. en

Motivazione

Le parti interessate possono trarre vantaggio dagli orientamenti per quanto concerne la creazione di codici, evitando le pratiche di vendor lock-in e altre pratiche commerciali dannose e incrementando al tempo stesso la fiducia nei confronti dei fornitori.

Emendamento 205

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***La Commissione incoraggia i fornitori a dare*** effettiva attuazione ai codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro ***un anno*** dalla data di applicazione del presente regolamento.

2. I fornitori ***danno*** effettiva attuazione ***al diritto alla portabilità dei dati di cui al paragrafo -1*** e ai codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro ***sei***

mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiorna i riferimenti ai precedenti paragrafi e riduce i termini in funzione degli attuali tempi legislativi.

Emendamento 206
Daniel Dalton, Richard Sulík

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione incoraggia i fornitori a dare effettiva attuazione ai codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro **un anno** dalla data di **applicazione** del presente regolamento.

Emendamento

2. La Commissione incoraggia i fornitori a dare effettiva attuazione ai codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro [**due anni** dalla data di **pubblicazione** del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 207
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione **incoraggia** i fornitori **a** dare effettiva attuazione ai codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

2. La Commissione **assiste** i fornitori **nel** dare effettiva attuazione ai codici di condotta di cui al paragrafo 1 entro un anno dalla data di applicazione del presente regolamento.

Or. cs

Emendamento 208
Eva Maydell, Michal Boni

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) I servizi di trattamento di dati conformi ai codici di condotta devono avere la priorità nelle aste pubbliche rispetto a servizi o prodotti equivalenti o simili che non rispettano la disposizione risultante dal presente regolamento per facilitare il cambio dei fornitori.

Or. bg

Emendamento 209
Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 210
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione *di tali*

3. La Commissione riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione *delle*

codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro **due anni** dalla data di applicazione del presente regolamento.

misure volte a garantire il diritto alla portabilità dei dati, dei codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro **un anno** dalla data di applicazione del presente regolamento. ***Nel caso in cui il codice di condotta di autoregolamentazione non abbia ridotto i diversi ostacoli esistenti alla portabilità dei dati, la revisione è seguita, se del caso, da un'altra proposta legislativa.***

Or. en

Motivazione

Per incentivare la rapida conclusione del processo di autoregolamentazione, è proposta la possibilità di un intervento della Commissione. Inoltre, il paragrafo -1 è così ora riflesso nel testo.

Emendamento 211 **Marco Zullo, Dario Tamburrano**

Proposta di regolamento **Articolo 6 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La Commissione riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

3. La Commissione, ***attraverso una valutazione di impatto***, riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. ***Sulla base di tale valutazione, considera la possibilità di rendere tali codici obbligatori.***

Or. it

Emendamento 212

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Olga Sehnalová, Arndt Kohn, Pina Picierno, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La Commissione **riesamina** l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

3. La Commissione **trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'**elaborazione e **sull'**effettiva attuazione di tali codici di condotta e **sull'**effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. **La relazione è corredata, se del caso, da proposte legislative.**

Or. en

**Emendamento 213
Jiří Pospíšil**

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La Commissione **riesamina** l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

3. La Commissione **procede alla valutazione dell'**elaborazione e **dell'**effettiva attuazione di tali codici di condotta e **dell'**effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Or. cs

**Emendamento 214
Daniel Dalton, Richard Sulík**

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La Commissione riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro **due** anni dalla data di **applicazione** del presente regolamento.

Emendamento

3. La Commissione riesamina l'elaborazione e l'effettiva attuazione di tali codici di condotta e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori entro **[quattro** anni dalla data di **pubblicazione** del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 215

Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico che funge da collegamento con i punti di contatto unici degli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i punti di contatto unici designati e le eventuali successive modifiche.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico che funge da collegamento con i punti di contatto unici degli altri Stati membri e la Commissione per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, **nel più breve tempo possibile**, i punti di contatto unici designati e le eventuali successive modifiche.

Or. ro

Emendamento 216

Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità respinge la richiesta unicamente laddove:

(a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; ovvero

(b) l'accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità che riceve la richiesta.

Or. de

Motivazione

In linea con l'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Emendamento 217

Marco Zullo, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. I punti di contatto unici devono fornire agli utenti informazioni generali sulle disposizioni del presente regolamento, in particolare sull'elaborazione di codici di condotta definiti nell'articolo 6.

Or. it

Motivazione

Il know-how dei punti di contatto unici può essere utilizzato non solo come trait-d'union tra gli Stati membri e la Commissione, ma anche come collegamento tra le istituzioni e gli utenti.

Emendamento 218

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Non prima di** [cinque anni dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafo 2] la Commissione procede a un riesame del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

Emendamento

1. **Entro** [tre anni dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafo 2] la Commissione procede a un riesame del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. **La Commissione riesamina l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:**

Or. en

Emendamento 219

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Non prima di** [cinque anni dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafo 2] la Commissione **procede a un riesame del presente regolamento e** trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

Emendamento

1. **Entro tre** anni dopo la data di **pubblicazione del presente regolamento** la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni **valutando l'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:**

Or. en

Motivazione

In considerazione del potenziale impatto socioeconomico, è necessario ridurre il periodo di revisione.

Emendamento 220

Daniel Dalton, Richard Sulík

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Non prima di [cinque anni dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafo 2] la Commissione procede a un riesame del presente regolamento e*** trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione ***sulle sue principali conclusioni.***

Emendamento

1. ***Entro [quattro anni dopo la data di pubblicazione del presente regolamento] la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione dell'attuazione del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 221

Edward Czesak

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Non prima di [cinque anni dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafo 2] la Commissione procede a un riesame del presente regolamento e*** trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione ***sulle sue principali conclusioni.***

Emendamento

1. ***Entro tre anni dopo la pubblicazione del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni, valutando l'attuazione del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Visto l'approccio adottato all'articolo 6 modificato, vale a dire la pubblicazione di opportuni orientamenti, il periodo di tre anni è sufficiente.

Emendamento 222

Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. **Non prima di** [cinque anni dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafo 2] la Commissione procede a un riesame del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

1. **Entro** [quattro anni dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafo 2] la Commissione procede a un riesame del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

Or. ro

Emendamento 223

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler, Evelyne Gebhardt

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) *l'applicazione del presente regolamento ai set di dati misti, soprattutto tenendo debitamente conto dello sviluppo di nuove tecnologie quali l'internet degli oggetti, l'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data e il processo di deanonimizzazione dei dati;*

Or. en

Emendamento 224

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a) *le implicazioni del presente regolamento per gli enti del settore pubblico nonché l'accettazione e la diffusione nel settore privato;*

Or. en

Motivazione

Precisazioni in merito alla summenzionata revisione, necessarie per motivi di coerenza giuridica.

Emendamento 225

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) l'applicazione da parte degli Stati membri dell'articolo 4, paragrafo 1, in particolare l'eccezione per la sicurezza pubblica;

Or. en

Motivazione

Precisazioni in merito alla summenzionata revisione, necessarie per motivi di coerenza giuridica.

Emendamento 226

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) il ricorso all'eccezione per la sicurezza pubblica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, da parte degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 227

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c) *l'effettiva applicazione del diritto alla portabilità dei dati di cui all'articolo 6, paragrafo -1;*

Or. en

Motivazione

Precisazioni in merito alla summenzionata revisione, necessarie per motivi di coerenza giuridica.

Emendamento 228

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d) *l'elaborazione e l'effettiva attuazione dei codici di condotta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e l'effettiva messa a disposizione delle informazioni da parte dei fornitori.*

Or. en

Motivazione

Precisazioni in merito alla summenzionata revisione, necessarie per motivi di coerenza giuridica.

Emendamento 229

Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Sergio Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Marc Tarabella, Virginie Rozière, Eva Kaili, Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, la Commissione fornisce orientamenti sul trattamento giuridico dei set di dati misti e dell'interazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 230
Dita Charanzová

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro [sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento] la Commissione pubblica degli orientamenti sulla complementarità tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679 con riguardo ai set di dati misti.

Or. en